

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

Indice emendamenti

- 1. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – DURATA MASSIMA E CAUSALI**
- 2. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – MODIFICA DELLE CAUSALI**
- 3. CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE – CAUSALI**
- 4. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – CONTRIBUTO ADDIZIONALE**
- 5. DELOCALIZZAZIONI – RIFORMULAZIONE PRESUPPOSTI E SANZIONI**
- 6. DELOCALIZZAZIONI – AIUTI DI STATO SOTTO FORMA DI GARANZIA**
- 7. DELOCALIZZAZIONI - TUTELA OCCUPAZIONALE (AMBITO DI APPLICAZIONE)**
- 8. DELOCALIZZAZIONI - IPER AMMORTAMENTO (STABILI ORGANIZZAZIONI)**
- 9. DELOCALIZZAZIONI - IPER AMMORTAMENTO (NOZIONE DI “INVESTIMENTI EFFETTUATI”)**

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

All’articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a):
 - 1) al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, sostituire la parola «dodici» con la seguente: «ventiquattro» e sopprimere le parole da «il contratto» fino a «dell’attività ordinaria»;
 - 2) al numero 3), capoverso 4, sopprimere le parole da «l’atto scritto» fino a «dodici mesi»;
- b) alla lettera b), al numero 1, sostituire il capoverso 01 con il seguente: «01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi»

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira sia a soddisfare le intenzioni del legislatore (ossia limitare l’utilizzo di tipologie contrattuali flessibili), ponendo un limite massimo di utilizzo temporale del contratto a termine – che appare un giusto equilibrio tra le esigenze delle imprese e la tutela dei diritti del lavoratore – sia a eliminare l’apposizione di causali al contratto a termine.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, porre il limite massimo di utilizzo del contratto a termine a 24 mesi, senza causali, rappresenta, al tempo stesso, una *chance* di lavoro “continuativo” per il prestatore ed un congruo periodo di verifica dell’effettiva necessità della prestazione di quel lavoratore da parte dell’impresa.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, va anzitutto considerato che la normativa europea (direttiva 1999/70/CE), anche sulla base delle interpretazioni dalla Corte di giustizia, afferma che per prevenire l’abuso della successione di contratti a termine è sufficiente adottare una misura tra le tre suggerite che sono, semplificando: a) causali; b) durata massima totale dei rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore; c) limite al numero dei rinnovi.

Nel nostro ordinamento, laddove fossero eliminate le causali, resterebbero in vigore almeno due delle tre misure “limitative” previste dalla normativa europea, ossia il limite di durata massima dei rapporti (24 mesi) e un limite al numero massimo di rinnovi pari a 4, ridotti proprio in virtù del decreto n. 87/2018.

Si ritiene, pertanto, che le causali (che sono state, tra l’altro, nel passato, fonte di un enorme contenzioso giudiziario), tanto più se predefinite a priori dal legislatore, non costituiscano un effettivo e necessario limite all’abuso dei contratti a termine (in presenza delle altre norme limitative), e viceversa rappresentino soltanto un evidente “disincentivo” normativo verso chi fa impresa, stante l’incertezza applicativa che ne deriva e il conseguente contenzioso che generano.

Nel limite massimo di ventiquattro mesi il contratto dovrebbe essere liberamente rinnovabile e prorogabile, pur sempre con il limite di quattro proroghe.

Infatti, favorire una ragionevole durata del contratto a termine, libero da vincoli “problematici” come quello delle causali, crea molte più *chances* di stabilizzazione successiva a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria.»;
- b) aggiungere dopo la lettera b) la seguente: «b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51.».

Relazione illustrativa

L'emendamento riformula l'esigenza che consente l'apposizione di un termine al contratto oltre i 12 mesi, ovvero di effettuare proroghe o rinnovi, in modo da renderla più fruibile nel caso si verificano i c.d. "picchi produttivi".

Generalmente, l'impresa non può far fronte ai veri e propri "picchi produttivi" con le maestranze "ordinarie", anche nel caso in cui i "picchi" siano "programmabili".

Il verificarsi di tale evenienza comporta, nella maggior parte dei casi, l'impiego di un numero di lavoratori così elevato, rispetto a quello ordinariamente impiegato che, cessato il "picco", sarebbe praticamente impossibile trattenere in servizio quella quota aggiuntiva di lavoratori.

Inoltre, l'emendamento ripropone la soluzione che già il legislatore (art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56) aveva a suo tempo adottato per far sì che, tramite la contrattazione collettiva, di ogni livello, si riesca a individuare le causali più adeguate alle specifiche esigenze di flessibilità dei diversi settori o delle diverse imprese.

Il demando alla contrattazione collettiva dell'individuazione delle causali consentirebbe anche una disciplinata maggiormente "ragionata" dell'utilizzo delle proroghe e dei rinnovi dei contratti e, probabilmente, di formulare causali molto meno esposte a margini di ambiguità interpretativa.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All’articolo 2, comma 1, sostituire le parole «delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24» con le seguenti: «delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, commi 01, primo periodo, e 2, 23 e 24».

Relazione illustrativa

L’emendamento esclude dall’applicazione delle causali che operano per la generalità dei contratti a tempo determinato i contratti stipulati dalle agenzie per il lavoro che assumono a tempo determinato i lavoratori per inviarli in somministrazioni.

Infatti, la disciplina di tale particolare rapporto di lavoro a tempo determinato deve tenere in considerazione la specifica finalità per la quale l’agenzia per il lavoro stipula il contratto a tempo determinato.

In particolare, per quanto riguarda l’apposizione della causale, sia il riferimento all’estraneità all’ordinaria attività (cfr. art. 19, co. 1, lett. a del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal decreto-legge n. 87/2018), che la non programmabilità dell’esigenza rispetto all’attività ordinaria dell’impresa (art. 19, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal decreto-legge n. 87/2018) sono difficilmente compatibili con la somministrazione di manodopera

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a chiarire che l'aumento del contributo previsto per l'assunzione a tempo determinato interviene in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato tra le parti e resta fermo per tutti i successivi contratti tra le medesime parti, senza effetti incrementali.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1:
 - 1) al primo periodo, sostituire le parole «l'attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;
 - 2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale»;
 - 3) al secondo periodo, sostituire le parole «da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito» con le seguenti: «non superiore a due volte l'importo dell'aiuto revocato»;
- b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, sostituire le parole «attività economica interessata dallo stesso o una sua» con le seguenti: «il bene o l'investimento produttivo oggetto del beneficio o una loro»;
 - 2) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di delocalizzazione parziale, il beneficio è revocato in misura proporzionale».
- c) sostituire il comma 6 con il seguente «6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte dal sito produttivo in cui si trovano ad altro sito, da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto.».

Relazione illustrativa

L'emendamento interviene in tema di delocalizzazioni al fine di chiarire i presupposti per l'applicazione delle nuove misure.

Infatti, le disposizioni del decreto-legge in materia appaiono eccessivamente generiche e ciò rischia di generare interpretazioni restrittive e punitive nei confronti delle imprese, anche in considerazione del fatto che l'applicazione è affidata alle singole amministrazioni erogatrici.

In primo luogo, non è chiaro cosa debba intendersi per attività economica, o una sua parte, interessata da un aiuto di stato per investimenti produttivi, posto che il riferimento a questi ultimi riguarda gli investimenti in capitale fisso e, quindi, un bene o un complesso di beni chiaramente identificabili.

Pertanto, occorre prevedere che la delocalizzazione rilevante per la restituzione dei benefici (co. 1 e 2) debba riguardare in modo specifico il bene agevolato o l'investimento oggetto del beneficio e non la complessiva attività economica dell'impresa. In altri termini, occorre vi sia una perfetta coincidenza tra bene/investimento agevolati e quelli oggetto di delocalizzazione.

Per le stesse ragioni, occorre modificare la disposizione relativa alla definizione di delocalizzazione (co. 6), che deve necessariamente consistere nel trasferimento da un sito produttivo a un altro dei beni oggetto dell'investimento agevolato o di una loro parte.

Inoltre, si ritiene necessario modificare la norma (co. 1 e 2) anche al fine di prevedere che, in caso di delocalizzazione parziale (di una parte dei beni agevolati), la revoca del beneficio debba essere proporzionale e, quindi, anch'essa parziale. Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento tra le imprese che delocalizzano una parte di attività e quelle che delocalizzano l'attività economica complessiva.

Infine, andrebbe rivisto l'attuale trattamento sanzionatorio (co. 1) per le delocalizzazioni extra UE che appare sproporzionato e irragionevole. A tal fine, la proposta interviene sulla sanzione con due modifiche:

- riduce da 4 a 2 volte l'importo massimo del beneficio (che rappresenta la base di calcolo della sanzione medesima);
- sostituisce il riferimento al beneficio fruito con quello all'aiuto revocato per tener conto della possibilità della revoca parziale.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All’articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.».

Relazione illustrativa

L’emendamento esclude dal perimetro applicativo delle nuove norme sulla delocalizzazione gli aiuti di Stato erogati alle PMI sotto forma di garanzie concessi.

Infatti, l’attuale formulazione della norma, facendo riferimento genericamente agli aiuti di Stato, si applicherebbe anche agli aiuti erogati sotto forma di garanzie, con particolare riferimento a quelle concesse dal Fondo di garanzia per le PMI (art. 2, co. 100, lett. a), legge n. 662/96) e dai confidi su operazioni finanziarie a fronte di investimenti, generando una serie di rilevanti criticità.

In primo luogo, con riferimento al Fondo di garanzia, non è chiaro se la decadenza dal beneficio comporterebbe il venir meno della garanzia per i soggetti finanziatori. Tuttavia, già il solo rischio di perdere la garanzia del Fondo renderebbe la stessa garanzia non più conforme alle regole di Basilea, incidendo sulla propensione delle banche a concedere credito e sul prezzo delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti garantite dal Fondo. L’effetto sarebbe, quindi, negativo sull’attività del Fondo e, di conseguenza, sulle possibilità delle PMI di accedere al credito per finanziare i propri investimenti.

In alternativa, per evitare il rischio che la garanzia non sia confermata, banche e imprese potrebbero essere spinte a chiedere la garanzia del Fondo per liquidità invece che per investimento, ma in questo caso le percentuali di copertura sarebbero inferiori all’80%. Ciò potrebbe causare un danno alle imprese più fragili che necessitano di un maggior sostegno della garanzia per gli investimenti.

Allo stesso tempo, per quanto riguarda i confidi, va sottolineato che gli stessi ricevono contributi pubblici da utilizzare per la concessione di garanzie finalizzate a sostenere l’accesso al credito delle PMI; in altri termini, i confidi sono uno strumento di politica economica utilizzato dalle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, per favorire l’accesso ai finanziamenti delle imprese minori.

L’utilizzo di risorse in parte pubbliche per la concessione di garanzie, fa sì che le stesse possano essere qualificate come aiuti di Stato alle imprese.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole «aiuto di Stato» sono inserite le seguenti «a favore dell'occupazione di cui agli articoli 14, 17, 32 e 33 del Regolamento (CE) n. 651/2014» e le parole «fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo» sono sostituite dalle seguenti «a seguito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 4 o 24 della Legge n. 223/1991»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell'applicazione della decadenza di cui al comma precedente, la riduzione percentuale deve essere calcolata prendendo quale iniziale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda a seguito dell'ultima assunzione effettuata con i benefici di cui al comma 1.».

Relazione illustrativa

L'emendamento rende più chiaro l'ambito di applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge, specificando che gli aiuti di Stato interessati dal meccanismo di decadenza previsto dalla norma sono quelli finalizzati a favorire la nuova occupazione. In questo modo si rende maggiormente chiara la *ratio* della norma: salvaguardare i livelli occupazionali cd. “netti” raggiunti dall'impresa a seguito di nuove assunzioni effettuate beneficiando di aiuti di Stato (nuove assunzioni *versus* licenziamenti).

In alte parole, la disposizione, come riformulata dall'emendamento proposto, mira a chiarire che le imprese che abbiano aumentato i propri livelli occupazionali beneficiando di aiuti di Stato non possono procedere nel quinquennio successivo ad effettuare una riduzione del personale superiore al 10% salvo dover restituire, in maniera proporzionale, i benefici goduti.

Inoltre, l'emendamento chiarisce che il presupposto che determina la riduzione dei livelli occupazionali che può dar luogo alla decadenza dai benefici è l'attuazione di una procedura di licenziamento collettivo. In questo modo, si rafforza la *ratio* della disposizione escludendo tutte quelle ipotesi di riduzione dell'organico aziendale non riconducibili ad esigenze organizzative con un significativo impatto occupazione (es. dimissioni, licenziamento disciplinare).

Infine, la proposta chiarisce quale sia la base occupazionale da prendere a riferimento ai fini dell'operatività del meccanismo di decadenza. In particolare, si propone di considerare quale livello occupazionale di riferimento il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza in azienda a seguito dell'erogazione degli aiuti concessi dallo Stato.

In tal modo verrebbe data maggior certezza sulle modalità operative della norma che altrimenti, in caso di mancata approvazione dell'emendamento, verrebbero definite dalle Amministrazioni competenti con possibilità di applicazioni discrezionali e disomogenee sul territorio nazionale.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All’articolo 7, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì ai casi in cui i beni agevolati siano destinati a stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti nel territorio dello Stato, come definite dall’articolo 162 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei casi in cui sia stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 168-ter del medesimo Decreto.».

Relazione illustrativa

L’articolo 7 del decreto-legge intende colpire le cessioni a titolo oneroso o le destinazioni all’estero di beni per i quali sia stato accordato alle imprese il beneficio dell’iper ammortamento.

Tuttavia, l’attuale formulazione della norma rischia di penalizzare ingiustamente le imprese che, pur senza intento di delocalizzare, destinino o trasferiscano beni agevolati a loro stabili organizzazioni all’estero.

Il concetto di stabile organizzazione, regolato dall’art. 162 del TUIR, in conformità con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, include, ad esempio, le succursali, gli uffici, i laboratori, i cantieri, i giacimenti: si tratta di articolazioni mediante le quali le imprese italiane svolgono “ordinariamente” la loro attività economica all’estero. In questi casi, l’utilizzo all’estero di beni agevolati non solo non determina una delocalizzazione, ma contribuisce alla creazione di ricchezza in capo alla società italiana, destinata, in ultima analisi, a essere tassata in Italia.

In altri termini, l’esito è il medesimo di un’impresa che operi esclusivamente in Italia.

Pertanto, l’emendamento mira a non penalizzare le imprese italiane che operano mediante stabili organizzazioni all’estero (ad esempio quelle che ottengono commesse e aprono cantieri all’estero), producendo ricchezza e occupazione in Italia.

Coerentemente con tale finalità, l’emendamento tiene fermo il recupero dell’incentivo nei casi in cui il reddito prodotto dalla stabile organizzazione estera sia esente da tassazione in Italia, poiché l’impresa residente ha optato per il regime di *branch exemption* di cui all’articolo 168-ter, TUIR.

Atto Camera n. 924

Disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

EMENDAMENTO

All’articolo 7, al comma 3, dopo le parole «presente decreto» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

Relazione illustrativa

L’articolo 7 del decreto-legge, condivisibilmente, non ha efficacia retroattiva poiché l’applicazione delle nuove disposizioni è limitata solo agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Tuttavia, per coerenza con la disciplina istitutiva dell’iper ammortamento (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante la legge di bilancio per il 2017), l’irretroattività delle modifiche dovrebbe essere completata escludendo dall’applicazione delle nuove norme anche agli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti già finalizzato un ordine con versamento del relativo acconto.

Infatti, tale disciplina istitutiva, in considerazione dei tempi di realizzazione (talvolta molto lunghi) dei beni agevolabili, ha previsto l’applicabilità del beneficio sia agli investimenti effettuati (entro una certa data), sia a quelli già finalizzati con un ordine accettato dal venditore a fronte del versamento di un acconto di almeno il 20 per cento.

In assenza della modifica proposta, gli investimenti per i quali - alla data di entrata in vigore del decreto - già si sia manifestata concretamente l’intenzione di realizzo (mediante ordine accettato e versamento dell’acconto), verrebbero ingiustamente equiparati a investimenti avviati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, in aperto contrasto con la disciplina istitutiva di riferimento.